

REGOLAMENTO per gli ARCHITETTI nelle COMMISSIONI TECNICHE COMUNALI

*Approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori di Ancona
Verbale n° 998 del 21 ottobre 2015*

INDICE

Parte I

NORME COMPORTAMENTALI PER GLI ARCHITETTI MEMBRI DELLE COMMISSIONI TECNICHE COMUNALI

- Art. 1 Definizione del ruolo dell'architetto membro di commissioni tecniche
- Art. 2 Doveri dell'architetto membro di commissione nei riguardi del proprio Ordine
- Art. 3 Norme alle quali l'architetto membro di commissioni tecniche deve attenersi

Parte II

NORME PER LA DESIGNAZIONE DELLE TERNE DEI RAPPRESENTANTI DELL'ORDINE NELLE COMMISSIONI TECNICHE COMUNALI

- Art. 4 Formazione elenco
- Art. 5 Criteri di designazione
- Art. 6 Sanzioni
- Art. 7 Entrata in vigore e modifiche

NORME COMPORTAMENTALI PER GLI ARCHITETTI MEMBRI DELLE COMMISSIONI TECNICHE COMUNALI

Art. 1

DEFINIZIONE DEL RUOLO DELL'ARCHITETTO COMPONENTE DI COMMISSIONI TECNICHE

Il ruolo di commissario a qualsiasi titolo nominato comporta:

- attività di apporto professionale agli enti al fine di offrire un contributo di lavoro di tutte le professioni coinvolte (dipendenti della pubblica amministrazione e liberi professionisti);
- attività di rappresentanza e di tutela dei diritti della professione di architetto;
- attività di contributo socio-culturale nei riguardi della collettività in genere;
- attività di sensibilizzazione per la diffusione della qualità architettonica.

L'incarico di componente può essere accettato dall'iscritto se ritiene di avere la possibilità di poter assolvere il compito assegnatogli con la massima serietà e conoscenza, utile ad un sensibile e responsabile impegno culturale e tecnico in modo tale da affermare la sua qualificante presenza in seno alla commissione.

L'architetto iscritto all'albo professionale potrà partecipare contemporaneamente ad una sola commissione edilizia ovvero commissione edilizia integrata ovvero commissione paesaggio.

Art. 2

DOVERI DELL'ARCHITETTO MEMBRO DI COMMISSIONE NEI RIGUARDI DEL PROPRIO ORDINE

Obbligo di comunicare all'Ordine della nomina di commissario

L'architetto nominato membro di commissione a qualsiasi titolo dovrà darne comunicazione all'Ordine entro 15 giorni dall'atto formale di nomina da parte dell'ente.

Obbligo di frequenza a tutte le commissioni

L'architetto nominato membro di commissione si impegna ad essere sempre presente a tutte le sedute della commissione stessa, salvo comprovati motivi.

Il Consiglio, su segnalazione dell'ente dal quale l'architetto è stato prescelto, potrà prendere provvedimenti di revoca e sostituzione nei confronti del collega architetto rappresentante dell'Ordine da parte del quale non risulti l'assidua frequenza nella commissione in cui è stato nominato.

Tutela della professione

L'architetto componente di commissione è tenuto a segnalare immediatamente in forma scritta al Presidente dell'Ordine tutti i casi di progetti firmati da tecnici fuori dei limiti delle rispettive competenze e far verbalizzare tale segnalazione nel verbale di commissione.

Cura del prestigio e del decoro della categoria

L'architetto componente di commissione è tenuto a segnalare in forma scritta al Presidente dell'Ordine tutti i casi di comportamento da parte di architetti nei quali si ravvisino motivi di non rispetto delle norme etiche e deontologiche, non solo nei riguardi dei colleghi architetti, ma anche nei riguardi di committenti, di professionisti iscritti ad altri Ordini e Collegi e di terzi in genere.

Obbligo di collaborare con il Consiglio dell'Ordine

L'architetto componente di commissione è tenuto a partecipare a riunioni organizzate dall'Ordine quali occasioni di formazione, dibattito e confronto sulle esperienze e sui problemi inerenti il mandato ricevuto. Inoltre l'architetto componente di commissione è tenuto a riferire all'Ordine, di persona o, qualora richiesto,

con circostanziata relazione scritta, sullo svolgimento dei lavori della commissione tecnica di cui fa parte a qualsiasi titolo nominato.

Obbligo di comunicare all'Ordine della scadenza del mandato

L'architetto componente di commissione a qualsiasi titolo nominato, alla scadenza del suo mandato, dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ordine.

Art. 3

NORME ALLE QUALI L'ARCHITETTO MEMBRO DI COMMISSIONI TECNICHE DEVE ATTENERSI

Lavoro nella commissione

L'architetto componente di commissione è obbligato a:

- astenersi dal prendere in esame progetti che presentino caratteristiche di insufficienza o di incompletezza ai fini di una loro chiara comprensione e definizione (anche se l'istruttoria d'ufficio presenta parere favorevole). Le motivazioni dell'astensione devono essere verbalizzate con chiarezza;
- controllare che tutti gli elaborati progettuali presenti siano firmati da un tecnico abilitato;
- verificare, prima di entrare nel merito, che i progetti presentati :
 - Indichino chiaramente il o i progettisti, e portino la firma di tecnici entro i limiti di loro competenza professionale a termini di legge e secondo le direttive e delibere dell'Ordine;
 - non portino firme congiunte di tecnico laureato con tecnico diplomato qualora le opere esulino dalle competenze professionali di quest'ultimo al fine di evitare che possono risultare integrati gli estremi di concorso in esercizio abusivo della professione.

Qualora l'architetto componente di commissione rilevi la sussistenza di alcuni dei motivi di incompetenza professionale a termine delle leggi vigenti e secondo le direttive e delibere dell'Ordine dovrà emettere il seguente parere chiedendo che venga riportato nel verbale della commissione:

“ Visto il Regolamento per le commissioni tecniche comunali dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Ancona che obbliga gli iscritti ad evidenziare ed a verbalizzare la problematica delle competenze professionali, il sottoscritto Arch. (nome e cognome), rilevato che le opere in oggetto non rientrano nella sfera delle competenze professionali del tecnico progettista a norma delle vigenti norme sulla professione, esprime parere contrario all'approvazione della pratica, ritenendo quindi doveroso ed opportuno, anche al fine di evitare sanzioni disciplinari da parte del predetto Ordine, di portare la questione all'attenzione del Responsabile del procedimento per quanto attiene il problema delle competenze professionali.”

Inoltre ogni caso rilevato dovrà essere tempestivamente comunicato in forma scritta al Presidente dell'Ordine degli Architetti. Il Presidente dell'Ordine ed il Consiglio, nell'ambito delle proprie funzioni, accertata la violazione, si impegneranno a provvedere ed a promuovere tutte le azioni necessarie a tutela del pubblico interesse nonché della professione dell'Architetto.

Verbale di commissione

L'architetto componente di commissione è tenuto a:

- verificare che il parere verbalizzato sia chiaro ed inequivocabile: favorevole, contrario, sospeso, rinviato (per supplemento di istruttoria);
- esigere, in caso di pareri non espressi all'unanimità, che vengano verbalizzati nominativamente i voti

favorevoli, contrari e astenuti;

- rifiutare la dizione “ approvato a condizione”, fatti salvi i casi in cui le condizioni dettate dalla commissione non alterino significativamente le soluzioni progettuali: le condizioni dovranno in tal caso essere formulate in termini di prescrizioni.

Compiti del commissario

Sulla base di precedenti punti l'architetto componente di commissione dovrà esprimere la sua valutazione in modo oggettivo, garantendo una uniformità nei criteri di giudizio nei confronti di tutte le pratiche esaminate. In particolare l'architetto componente di commissione dovrà tutelare la qualità del progetto architettonico, al fine di garantire interventi edilizi che siano il risultato di un'accurata elaborazione progettuale attenta al contesto territoriale ed alle condizioni ambientali, risposta sia tecnica che culturale alle esigenze della società.

Incompatibilità e conflitto di interessi

La carica di componente della commissione è incompatibile:

- con la carica di consigliere comunale, ovvero di membro della giunta comunale;
- con il rapporto di dipendenza, continuativa o temporanea, con il Comune od Enti, aziende o società da esso dipendenti;
- se si svolgono incarichi professionali di progettazione edilizia presso il medesimo Ente locale.

L'architetto componente di commissione ha l'obbligo di astenersi :

- nelle ipotesi in cui deve essere giudicato un proprio progetto e/o di un collega di studio associato;
- nelle ipotesi in cui i progetti o gli argomenti di esame riguardino interessi facenti capo a parenti fino al IV grado od affini o al coniuge.

Parte II

NORME PER LA DESIGNAZIONE DELLE TERNE DEI RAPPRESENTANTI DELL'ORDINE NELLE COMMISSIONI TECNICHE COMUNALI

Art. 4

FORMAZIONE DELL'ELENCO

Il Consiglio dell'Ordine provvede a formare un apposito elenco di iscritti nell'ambito del quale individuare terne di nominativi da indicare agli Enti che ne facciano richiesta.

Sono inseriti all'elenco tutti gli iscritti all'Ordine professionale che ne facciano richiesta e siano in possesso dei seguenti requisiti:

- siano iscritti all'Ordine;
- siano in regola con il pagamento della quota annuale di iscrizione;
- siano in regola con gli adempimenti relativi all'aggiornamento professionale continuo.

La scheda per l'iscrizione all'elenco, disponibile sul sito web dell'Ordine, deve essere trasmessa debitamente compilata a mezzo PEC personale.

L'elenco è aperto e viene periodicamente aggiornato, almeno una volta ogni 6 mesi.

L'iscritto si impegna in caso di sopraggiunti impegni e/o impedimenti a comunicare tempestivamente all'Ordine l'intervenuta indisponibilità.

Art. 5

CRITERI DI DESIGNAZIONE

Il Consiglio dell'Ordine una volta ricevuta la richiesta da parte di un Ente, provvede al sorteggio di n. 3 nominativi tra tutti quelli presentati nell'elenco con l'esclusione degli iscritti che:

- siano stati oggetto, nei cinque anni precedenti la data di designazione, di un provvedimento disciplinare grave;
- siano membri a qualsiasi titolo di altre commissioni tecniche comunali;
- siano membri dimissionari o con mandato esaurito nella precedente commissione nello stesso Ente;
- siano dipendenti o amministratori dell'Ente richiedente;

Il sorteggio è effettuato dal Consiglio durante le sedute ufficiali.

Nel caso in cui l'Ente richieda specifiche competenze professionali, il sorteggio sarà effettuato solo tra gli iscritti presenti nell'elenco che soddisfino i requisiti richiesti.

Art. 6

SANZIONI

Il mancato rispetto del presente Regolamento costituisce illecito disciplinare.

L'ammonizione può comportare un periodo di sospensione dall'Ordine che potrebbe essere compreso tra i 30 ed i 90 giorni.

Art. 7

ENTRATA IN VIGORE E MODIFICHE

Il presente Regolamento entra in vigore a seguito di approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine a partire da 15 giorni dopo la pubblicazione sul sito istituzionale.

Il Regolamento è pubblicato sul sito web istituzionale dell'Ordine unitamente alla scheda per la richiesta di iscrizione all'elenco.

Eventuali modifiche ed integrazioni al Regolamento potranno essere approvate con apposita delibera del Consiglio dell'Ordine.